



Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)

COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

N. **14/duemilasedici**

OGGETTO:	Parificazione dei conti resi dal concessionario per la riscossione dei tributi e delle entrate comunali - Esercizio finanziario 2015.
-----------------	---

L'anno **duemilasedici**, addì **sette**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **50**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSSETTO PAOLO	SINDACO	X	
RISSO MARIA	VICE SINDACO		X
BRUNO NICO	ASSESSORE	X	

Totale

2	1
---	---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora **FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ROSSETTO PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Parificazione dei conti resi dal concessionario per la riscossione dei tributi e delle entrate comunali - Esercizio finanziario 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 93 – comma 2 – e 233 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che testualmente recitano:

- 93 comma 2 “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalla leggi vigenti.”
- 233 “1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione,
 - b) la lista per tipologie di beni,
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili,
 - d) la documentazione giustificativa della gestione,
 - e) i verbali di passaggio di gestione,
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazione e simili,
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti;3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160”;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n. 5/1993, adottata nell’adunanza plenaria del 25 giugno 1993, la quale, dopo la seguente premessa:

“pertanto, si è venuta a determinare una separazione documentale, oltre che funzionale, tra il conto consuntivo dell’Ente - cui fanno riferimento sia l’art. 13 della legge n. 51 del 1983, sia gli artt. 46 e 55, 5° comma, della legge n. 142 del 1990 - e il conto di cassa o rendiconto della gestione economica o del consegnatario - cui si riferiscono l’obbligo e le procedure previsti dall’articolo 58 della stessa legge 142”;

conclude:

“- riaccerta (confermandolo) il dovere per gli enti locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51 - e successive modificazioni e integrazioni - e dell’articolo

PROPOSTA: 41600014

7, 5° comma, del decreto legge 15 maggio 1993, n. 143, di trasmetterle i conti consuntivi 1990 e successivi ed ogni altro documento che essa richieda ai fini del loro esame e dei relativi referti al Parlamento;

- accerta l'avvenuta scissione, ai sensi dell'articolo 58 della legge 8 giugno del 1990, n. 142, del conto giudiziale dal rendiconto generale di ciascun ente locale, da cui discende l'autonomo dovere del tesoriere e di ogni altro agente contabile di diritto o di fatto degli enti locali di rendere il conto della loro gestione alle Sezioni giurisdizionali contabili, territorialmente competenti, della Corte dei Conti e di depositarlo, ai sensi dell'articolo 27 del Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038, presso le relative segreterie".

Omissis.....

Visto, infine, il T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. che ha abrogato la legge 142/90 e parte del D.LGS. 77/95;

Ravvisato che con decorrenza dall'anno 2007 i concessionari presenti sul territorio italiano sono confluiti nella società a prevalente capitale pubblico denominata Equitalia s.p.a.;

Vista l'allegato elenco dei Conti di gestione 2015 disponibili ad oggi attraverso il sistema di rendicontazione on line – Rendiweb;

Visti gli elaborati inerenti l'anno 2015, rassegnati dal predetto concessionario per la riscossione di entrate e tributi comunali diversi, allegati al presente atto e ritenuto di approvarli con riserva di verifica delle comunicazioni di inesigibilità;

Dato atto che con il presente verbale non si dà legale discarico all'agente contabile della gestione per l'anno considerato;

Visto, altresì, che il decreto ministeriale di determinazione delle modalità di resa del conto da parte dei concessionari di cui all'art. 25 del D.Lgs. 112/1999 non risulta, allo stato attuale, ancora emanato;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto l'art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982, n. 51;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili delle Aree di competenza (art. 49 - 1° comma del D.lgs.267/2000);

Con voti favorevoli unanimi resi nelle consuete forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata narrativa, che s'intende qui richiamata, per costituire parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di parificare e, conseguentemente, approvare, con riserva di verifica delle comunicazioni di inesigibilità, i conti di gestione resi dal concessionario attraverso gli agenti della riscossione di entrate e tributi comunali diversi, composti da n.22 allegati di cui 3 prospetti riepilogativi degli agenti della riscossioni per gruppi di regioni, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardanti tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2015:

- EQUITALIA Nord S.P.A. – Agente della riscossione per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto adige, Liguria, Lombardia, veneto, Friuli Venezia Giulia:

Agente della riscossione di Alessandria
Agente della riscossione di Asti
Agente della riscossione di Cuneo
Agente della riscossione di Brescia
Agente della riscossione di Milano
Agente della riscossione di Padova
Agente della riscossione di Verona
Agente della riscossione di Torino

- EQUITALIA Centro Spa - Agente della riscossione per le Regioni: Marche, Umbria, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna:

Agente della riscossione di Ancona
Agente della riscossione di Firenze
Agente della riscossione di Parma
Agente della riscossione di Pesaro Urbino
Agente della riscossione di Teramo
Agente della riscossione di Terni

- EQUITALIA Sud Spa - Agente della riscossione per le Regioni: Basilicata, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Calabria

Agente della riscossione di Lecce
Agente della riscossione di Bari
Agente della riscossione di Benevento
Agente della riscossione di Campobasso
Agente della riscossione di Roma

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ROSSETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to FERRARA DOTT.SSA
ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11 MAR, 2016 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Campiglione Fenile, li _____

Il Segretario Comunale
FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 12/2 APR, 2016

- per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione;
 resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 , 4° comma D.lgs 267/2000

Campiglione Fenile, li 12 APR, 2016

Il Segretario Comunale
FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Campiglione Fenile, li 11 MAR, 2016

Il Segretario Comunale
FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA